

COORDINAMENTO TERRITORIALE NOTIZIE UTILI N. 45

Cassazione: i limiti del diritto di critica del lavoratore - sindacalista

Con la <u>sentenza n. 31395 del 02.12.2019</u>, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente con funzioni di delegato sindacale, se la critica all'azienda dal medesimo avanzata rispetta i requisiti della continenza formale e sostanziale (sul medesimo tema si veda: <u>Cassazione: i limiti al diritto di critica dei rappresentanti sindacali</u>).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, rivestito della carica di delegato sindacale, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver rilasciato ad un quotidiano dichiarazioni, ritenute della società datrice, gravissime, lesive e foriere di danni per l'azienda.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello, afferma che la critica manifestata dal lavoratore all'indirizzo del datore è un esercizio lecito di un diritto che può trasformarsi in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare solo qualora superi i limiti della continenza sostanziale (per narrazione di fatti non corrispondenti a verità) e della continenza formale (per utilizzo di modalità espressive non rispettose dei canoni di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui).

Secondo i Giudici di legittimità, il diritto di critica del lavoratore risulta, poi, rafforzato qualora venga esercitato da un dipendente con funzioni di rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda. In questo caso, infatti, l'espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo e gode, quindi, di un'ulteriore copertura costituzionale prevista dall'art. 39 Cost.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma l'illegittimità del licenziamento, avendo le dichiarazioni del lavoratore rispettato il limite della continenza sia sostanziale che formale.

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 518/2019 : Conservazione delle dichiarazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la <u>risposta n. 518/2019</u>, fornisce chiarimenti in materia di obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, precisando che la dichiarazione trasmessa telematicamente all'<u>Agenzia delle Entrate</u> può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente.

In merito alla conservazione della dichiarazione, il contribuente può conservare la dichiarazione anche in modalità elettronica oppure stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico.

Sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità per il triennio 2016-2018.

Il 19 dicembre 2019, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto <u>il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018</u>, per i circa 130.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità.

La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un lungo periodo.

Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all'attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.

Il contratto si qualifica anche per l'attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.

Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte



accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato).

In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo.

Cassazione: svolgimento di mansioni superiori

Con ordinanza n. **32699** del **12 dicembre 2019**, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un lavoratore, oltre alle mansioni tipiche proprie della categoria di appartenenza, svolga mansioni considerate superiori dal CCNL, il giudice di merito si deve attenere al criterio di prevalenza ai fini della attribuzione delle mansioni superiori, considerando il contenuto della mansione primaria e caratterizzante.

Cassazione: qualificazione del mobbing

Con ordinanza n. **32381** dell'**11 dicembre 2019**, la Corte di Cassazione ha affermato che il mobbing lavorativo è configurabile in presenza di due elementi:

A) quello oggettivo, integrato da una serie di comportamenti del datore di lavoro;

B) quello soggettivo, integrato da un intendimento persecutorio che postula una serie di atti contro il lavoratore, in maniera sistematica e prolungata, posti in essere dal datore di lavoro, o da un suo preposto, o da altri dipendenti sottoposti al potere gerarchico dei primi due.

Consulta: oltraggio a pubblico ufficiale: ok pena fino a 3 anni di carcere

Non è contraria ai principi di uguaglianza e proporzionalità la pena da 15 giorni a 3 anni di reclusione stabilita per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nella versione in vigore dal 2009 fino all'entrata in vigore del "decreto sicurezza" dell'estate 2019, che ha innalzato il minimo a 6 mesi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 depositata oggi (relatore Francesco Viganò), dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino.

Nel 1994 la Corte aveva dichiarato incostituzionale, in quanto sproporzionata, la pena minima di 6 mesi di reclusione, allora prevista per il reato di oltraggio, che all'epoca consisteva nella semplice offesa all'onore o al prestigio di un pubblico ufficiale connessa all'esercizio, presente o passato, delle sue funzioni.

In seguito alle modifiche intervenute nel 2009, il reato di oltraggio richiede ora che il fatto sia commesso "mentre" il pubblico ufficiale compie un atto legittimo del suo ufficio. Oltre ad arrecare pregiudizio al suo onore individuale e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza, il reato finisce, così, per ostacolare il concreto svolgimento delle funzioni del pubblico ufficiale, creando inoltre il pericolo che la reazione offensiva possa trasmodare in un'aggressione minacciosa o violenta, ad opera dello stesso autore del reato o di terzi presenti al momento del fatto. La pena minima di 15 giorni di reclusione prevista dal legislatore del 2009 non può, pertanto, considerarsi manifestamente eccessiva a fronte della non trascurabile gravità di questo reato, così come oggi previsto dal codice penale.

Agenzie fiscali: arrivano 800 assunzioni

Il decreto fiscale, in vigore dal 25 dicembre, prevede per il 2020, 500 posti all'Agenzia delle Entrate e 300 posti alle Dogane

Una nuova tornata di assunzioni in arrivo che, tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane e Monopoli, arrivano a 800 assunzioni. A stabilirlo il decreto fiscale, pubblicato in gazzetta il 24 dicembre ed entrato in vigore il 25 dicembre 2019

Detrazioni fiscali: cosa cambia nel 2020

Tutte le novità in tema di detrazioni fiscali 2020: dalla rimodulazione degli oneri detraibili alla tracciabilità delle detrazioni, passando per i nuovi bonus

La manovra di Bilancio 2020 rivoluziona il sistema delle detrazioni Irpef con alcune misure decisamente rilevanti.

Dal prossimo anno, sarà possibile portare in detrazione in <u>dichiarazione dei redditi</u> le spese di cui all'art. 15 TUIR solo se il pagamento delle stesse è avvenuto tramite modalità di pagamento tracciabile. Il pagamento in contanti, dunque, non consentirà dello sconto IRPEF del 19%.

Inoltre, sempre dal 2020, sarà attuata una **rimodulazione degli oneri detraibili** sulla base del reddito e la possibilità di avvalersi delle detrazioni sarò limitata in caso di redditi compresi fra 120 e 240 mila euro, azzerandosi del tutto in caso di redditi complessivi pari o superiori a tale ultimo importo.

Oltre a tali innovazioni sono previste, inoltre, conferme e l'introduzione di nuovi bonus.

Ecco le novità nel dettaglio:

Detrazioni Irpef tracciabili



La **strategia cashless** messa in campo dall'esecutivo, che mira a incentivare il ricorso a forme di pagamento tracciabili e a limitare il contante, passa anche attraverso i pagamenti effettuati per quelle spese che danno diritto a detrazione IRPEF al 19 per cento.

Dal prossimo anno, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri spetterà solo qualora la spesa che si intende portare in detrazione sia stata effettuata con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate.

Certo, sarà ancora possibile pagare in contanti per quelle spese che potenzialmente danno luogo allo sconto fiscale, ma utilizzando tale modalità di pagamento, in luogo di quella tracciabile, si perderà la possibilità di portare tali spese in detrazione.

In conclusione, chi vorrà beneficiare della detrazione IRPEF del 19% nella <u>dichiarazione dei redditi</u> che l'art. 15 TUIR e altre disposizioni normative prevedono per alcuni oneri, a decorrere dal 2020 sarà tenuto a effettuare le spese con pagamenti tracciabili.

Detrazioni IRPEF 2020: le spese da pagare con metodi tracciabili

Tra le spese detraibili ve ne sono tante e di diversa natura. In primis, ex art. 15 TUIR, vi rientrano le spese sanitarie, nonché gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, le spese per istruzione e l'assistenza personale, le spese funebri, quelle veterinarie e quelle per attività sportive per ragazzi.

Ancora, nel corposo elenco vi sono le spese per intermediazione immobiliare, le spese per canoni di <u>locazione</u> sostenute da studenti universitari fuori sede, le erogazioni liberali, le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, i **premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**, le spese sostenute per l'acquisto di **abbonamenti ai servizi di trasporto** pubblico locale, regionale e interregionale.

Alcune spese, tuttavia, vengono espressamente **escluse dall'obbligo** di pagare tramite mezzi tracciabili per ottenere la detrazione. Nel dettaglio, si potrà continuare a pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, quando si acquistano **medicinali e dispositivi medici,** nonché prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Detrazioni in base al reddito

La manovra **riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda** sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del TUIR per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, **superiore a 120.000 euro**.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

Come funziona la rimodulazione

In particolare, a decorrere dall'anno di imposta 2020 la detrazione spetterà per l'intero importo qualora il reddito complessivo **non ecceda 120.000 euro** e, se superiore, in misura minore, pari al rapporto tra 240mila euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120 mila euro.

Per i **redditi superiori a 120.000 euro**, pertanto, la detrazione spettante diminuirà all'aumentare del reddito sino ad azzerarsi al raggiungimento e superamento dei 240mila euro. Il reddito complessivo, precisa la norma, sarà determinato al **netto del reddito dell'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione continuerà a spettare per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo: **per gli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nonché, in seguito alle modifiche apportate in sede referente, per le spese sanitarie.

Bonus facciate

Accanto alle nuove regole per beneficiare delle <u>detrazioni fiscali</u>, la <u>manovra di Bilancio 2020</u> introduce nuovi bonus per i contribuenti, tra cui l'innovativo **bonus facciate**. Sarà possibile la detraibilità dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (abitazioni singole o condomini) ubicati in specifiche zone.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.



Bonus musica

La <u>manovra 2020</u> introduce anche disposizioni a sostegno dello **studio e della pratica della musica** per i contribuenti a basso reddito, c.d. **bonus musica**.

Si riconosce la detrazione di un importo pari al 19% delle spese, fino a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione, spettante dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, sarà riconosciuta anche qualora le spese siano state sostenute nell'interesse dei familiari a carico del dichiarante.

Detrazioni Irpef per spese veterinarie

Buone notizie per gli amici a quattro zampe e per i loro proprietari. Viene innalzato a 500 euro (anziché gli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. Si tratta delle spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese medesime calcolata nel nuovo limite massimo di 500 euro.

Bonus latte

Ancora non è chiaro se il c.d. bonus latte sarà riconosciuto come <u>detrazione fiscale</u> o come buono spesa. Si tratta del contributo per l'acquisto di **sostituti del latte materno** (c.d. latte artificiale) riconosciuto a donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso.

Detrazioni ecobonus e bonus mobili

Prorogate, anche per l'anno 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Tutti i bonus casa 2020

Tra proroghe dei vecchi bonus e il nuovo bonus facciate, ecco una carrellata dei principali bonus casa 2020 previsti dalla manovra di bilancio

Confermata dalla manovra del 2020 la <u>proroga</u> di un anno per i bonus casa previsti da leggi precedenti, che contemplano detrazioni per chi ristruttura la propria abitazione, la rende più efficiente dal punto di vista energetico o interviene con opere antisismiche per renderla più sicura contro possibili calamità. Interessante però anche la novità del bonus facciate previsto dalla <u>manovra di bilancio 2020</u> e che sta già destando l'interesse di quanti hanno intenzione di mettere mano agli esterni delle proprie abitazioni.

Vediamo quindi quali bonus sono previsti per il 2020 ormai alle porte:

Ecobonus

L'Ecobonus, che il Ministro Patuanelli ha intenzione di rendere strutturale prevede una detrazione fiscale Irpef o Ires o uno sconto del 65% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo per chi spende fino a 100.000 per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La detrazione è **del 50%** per chi acquista finestre comprensive di infissi, di schermature solari o sostituisce gli impianti di climatizzazione invernale con impianti muniti di caldaie a condensazione con efficienza pari almeno alla classe A o per chi acquista impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Bonus ristrutturazioni

Anche nel 2020 garantita la **detrazione del 50%** da suddividere in 10 rate annuali di pari importo fino al **limite massimo di spes**a (documentata a mezzo bonifici bancari) **di 96 mila euro,** a chi effettua opere per ristrutturare abitazioni, parti comuni degli edifici residenziali, interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e lavori ulteriori.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Questa misura prevede una detrazione Irpef del 50% su una spesa documentata massima di 10 mila euro, comprensiva delle spese di trasporto e montaggio, per tutti coloro che acquistano arredi e grandi



elettrodomestici (lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, piani cottura elettrici) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile in fase di ristrutturazione. La misura è concessa per ogni unità abitativa per cui se lo stesso contribuente ristruttura e arreda più unità immobiliari ha diritto a più bonus. Per usufruire dell'agevolazione è necessario comunicare i dati all'ENEA.

Sisma bonus

Il sisma bonus è previsto per quegli interventi che vengono realizzati sugli immobili di tipo abitativo e utilizzati per lo svolgimento di attività produttive, siti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e in quelle a minor rischio (zona sismica 3).La detrazione del 50%, su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare che deve essere divisa in cinque quote annuali di pari importo.La detrazione più elevata del 70% o dell'80% è prevista quando grazie alle opere si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori vengono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In questo caso le detrazioni variano dall'80 fino a all'85%.

Bonus facciate

Il Bonus facciate, novità prevista dalla <u>manovra di bilancio 2020</u>, prevede la possibilità di **detrarre fino al 90% delle spese documentate** "relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola **pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici** esistenti ubicati in zona A (centri storici) o B (edificata in tutto o in parte) ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".

E' previsto inoltre che: "Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (...) e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008." Ferme restando le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione va suddivisa in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Bonus verde

Prorogato, infine, anche il bonus verde per il 2020, che uscito dalla porta è rientrato dalla finestra grazie al decreto Milleproroghe approvato nei giorni scorsi dal <u>Governo</u>.

L'incentivo fiscale, ricordiamo, si rivolge a tutti coloro che eseguono interventi di sistemazione a verde, miglioramento e manutenzione di giardini, cortili, terrazze e balconi, impianti di irrigazione, sistemazione di pozzi, coperture a verde e creazione di giardini pensili.

La detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate, comprese quelle di progettazione e manutenzione, l'acquisto di piante e arbusti e il compenso per chi esegue la potatura, è riconosciuta fino all'importo complessivo massimo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo, da suddividere in dieci quote annuali dello stesso importo.

Questo bonus spetta **anche se le opere sono realizzate nelle parti comuni degli edifici condominiali**. La detrazione su una spesa massima di 5000 euro vale per ogni unità abitativa e il condomino può beneficiarne nel limite della spesa di sua spettanza, se versata al <u>condominio</u> entro i tempi previsti dalla legge per presentare la <u>dichiarazione dei redditi</u>.

Il Coordinamento Territoriale

FELICE ANNO NUOVO DA PARTE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE.